



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 152 DATA COMUNICATO 27/02/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2659
Comunicazioni Segreteria.....	2659
Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19	2659
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2660
Svincoli per Inattività – S.G. e S.	2661
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2662

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Stefano PERUGINI**, convoca per **Mercoledì 05 Marzo 2025**, alle **ore 10:30**, presso il Comitato Regionale Umbria – Strada di Prepo,1 – **Perugia**, per disputare una gara amichevole con la squadra AREZZO PRIMAVERA, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Marocchi Lorenzo.
A.S.D. ATLETICO B.M.G.	Gatti Leonardo.
A.S.D. BEVAGNA	Passaquieti Gabriele.
POL.D. CAMPITELLO	Sinibaldi Giacomo, Zanporlini Giovanni.
A.S.D. CANNARA	Malizia Tommaso, Maselli Fabricio, Roselli Cristian.
A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO	Bavone Diego.
A.S.D. NARNESE CALCIO	Falocco Gian Marco, Marchetti Ettore, Mascherucci Lorenzo.
NUOVA ALBA A R.L.	Panichella Nicolo'.
A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO	Jobarteh Buja.
A.S.D. PIERANTONIO SPORT	Berrettini Gioele, Laassiri Mahdi, Petrara Michele.
A.S.D. S.SABINA	Ruffolo Daniele.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Rossi Learco.
VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Bacchi Edoardo.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. Gabriele CILIANI
SELEZIONATORE	SIG. Stefano PERUGINI
MEDICO	DOTT. Claudio CATALANI
MASSAGGIATORE	SIG. Cristiano CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Adriano MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG. Sergio LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDI' 03 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@Ind.it o comunicazionicru@Ind.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Danilo VELINI**, convoca per **Martedì 04 Marzo 2025**, alle ore **14:00**, presso l'impianto sportivo **"Flaminio"** Via delle Crocerossine – **Loc. Tre Madonne - Spoleto (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Foni Tommaso.
POL.D. CAMPITELLO	Foschi Alessandro.
A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO	Apruzzese Gianmarco.
P.G.S. DON BOSCO A.S.D.	Madera Matteo.
A.S.D. DUCATO SPOLETO	Franchini Jacopo Maria .
A.S.D. NARNESE CALCIO	Bernardini Francesco.
A.S.D. NESTOR CALCIO	Montarani Mattia.
NUOVA ALBA A R.L.	Bastianelli Leonardo, Fiore Cristian, Hamdi Adem, Sigismondi Achille.
A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO	Renzi Alessandro.
ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Bacello Nicolò, Basili Emanuele, Luchetti Giammarco, Vidmidi Stanislav.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Vinti Giacomo.
A.S.D. S.SABINA	Sargenti Davide.
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Cassano Antonio, Pucci Michele, Rinchi Alessio, Zitoun Dauod, Zoccolini Lorenzo.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Cinaglia Mattia, Maitini Tommaso.
A.S.D. VIGOR NUOVA GUALDO BASTARDO	Pascucci Tommaso.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
MEDICO		A M B U L A N Z A	
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea	LUPORINI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto	CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 03 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@lnd.it e comunicazionicru@lnd.it

Svincoli per Inattività – S.G. e S.

Vista la richiesta di svincolo per inattività, relativa al tesseramento di seguito trascritto, firmato dagli esercenti la potestà genitoriale, si procede conseguentemente allo svincolo a far data dal 27.02.2025, data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>data di nascita</u>	<u>Società</u>	<u>Deleg. Prov.le/Distr.</u>
CICCARELLI ALESSANDRO	10/09/2009	A.S.D. ATLETICO GUBBIO	GUBBIO

* * *

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 27 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO **IN PROPRIO DAL CALCIATORE KRA YAO GILLES** IN MERITO ALLA GARA SANTA SABINA – J. SAN SISTO DISPUTATASI A SANTA SABINA IL 01.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 134 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e dall'audizione del reclamante e dell'Arbitro è emerso che a fine gara il calciatore Kra Yao Gilles è entrato, insieme ad un compagno di squadra, nello spogliatoio della compagine avversaria, contribuendo a scatenare una rissa che ha coinvolto diversi tesserati di entrambe le squadre.

Il Direttore di gara, invero, ha precisato che il predetto calciatore è stato attinto da uno sputo al volto, mentre non è stato in grado di confermare se gli insulti razzisti annotati nel rapporto siano stati indirizzati al Kra Yao Gilles o ad altri suoi compagni di squadra.

L'Arbitro ha inoltre precisato di non aver visto il calciatore reclamante colpire alcun avversario.

Alla luce di quanto precede, tenuto anche conto della circostanza attenuante della reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Kra Yao Gilles a quattro giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Kra Yao Gilles a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD CASTIGLIONE DEL LAGO** IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO – ORVIETANA CALCIO DISPUTATASI A SAN FATUCCHIO IL 09.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 139 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.02.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE SORDI ETTORE FINO AL 13.05.2025;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PIGLIAUTILE KEVIN PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già descritto nel referto di gara in merito al comportamento del calciatore Pigliautile e del dirigente Sordi.

Ciò premesso la Corte rileva quanto segue:

- con riferimento al calciatore, il suo comportamento integra esclusivamente una condotta ingiuriosa/irriguardosa, senza alcun contatto fisico con l'arbitro. Si ritiene conseguentemente equo rideterminare la sanzione in quattro giornate di gara, corrispondente al minimo edittale di cui all'art.36 nr.1 lettera a) CGS;
- quanto al Dirigente Sordi, la sanzione comminata dal G.S. risulta congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pigliautile Kevin a quattro giornate di gara.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD FOOTBALL CAMPITELLO** IN MERITO ALLA GARA F, CAMPITELLO – ACADEMY TERNI DISPUTATASI A TERNI IL 09.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 139 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.02.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BELLAGAMBA BRANDO PER DODICI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara, è emerso pacificamente quanto segue.

Il calciatore Brando Bellagamba nel momento in cui il Direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso per l'espulsione gli si avvicinava con fare minaccioso ponendo le sue braccia all'altezza del petto, facendolo indietreggiare per un paio di metri senza però provocargli dolore. Il calciatore veniva allontanato con difficoltà da un compagno di squadra. Come si evince dal referto, a causa di tale condotta l'arbitro non aveva più le condizioni psico-fisiche per continuare la gara e conseguentemente ne decretava la sospensione.

Alla luce di quanto precede, vista la gravità della condotta posta in essere dal calciatore, peraltro non contestata dalla società reclamante, che ha anche causato la sospensione della gara, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. meriti integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 27 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 GUBBIO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **SOC. ACADEMY SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA SULPIZIA – ACADEMY SAN SISTO DISPUTATASI A PIEVE SANTO STEFANO IL 08.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO DEL 13.02.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TRENTINI GIANMARCO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Gianmarco Trentini, a fine gara, ha tenuto comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, non concretizzatosi grazie all'intervento di due dirigenti della sua squadra.

La Corte peraltro osserva che, come si evince dal rapporto dal Direttore di gara, l'episodio non si è svolto all'interno dello spogliatoio del medesimo, il che consente di contenere la squalifica in cinque giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gianmarco Trentini a cinque giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 FEBBRAIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace